SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA -

N. 17

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di regolamento di semplificazione del procedimento per la concessione e la riscossione delle agevolazioni in favore delle imprese editrici di periodici, delle agenzie di stampa e delle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva

(Parere ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'articolo 1, allegato 1, n. 41, della legge 8 marzo 1999, n. 50)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 3 luglio 2001)

Schema di regolamento di semplificazione per la concessione e riscossione delle agevolazioni previste dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, in favore delle imprese editrici di giornali e periodici, delle agenzie di stampa e delle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

```
VISTO l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;
VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTA la legge 8 marzo 1999, n.50, all. 1, n. 41;
VISTO l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, in particolare l'art. 28;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 49;
VISTO il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito nella legge 4 febbraio 1985, n.
10:
VISTA la legge 25 febbraio 1987, n. 67;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987
n. 410;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1987,
n. 557:
VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 250;
VISTA la legge 14 agosto 1991, n. 278;
VISTA la legge 25 giugno 1993, n. 206;
VISTO il decreto-legge 1. 27 agosto 1993, n. 323, convertito nella legge 27 ottobre 1993,
n.422;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 269;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249;
VISTA la legge 11 luglio 1998, n. 224;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403;
VISTO il decreto-legge 27 settembre 2000, n. 266;
VISTO il decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378;
```

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del......;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;

VISTA la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la Funzione

Pubblica, di concerto con i Ministri del Tesoro e delle Comunicazioni

EMANA

Il seguente regolamento:

Capo I

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TELEFONICHE IN FAVORE DELLE IMPRESE EDITRICI DI GIORNALI E PERIODICI E DELLE AGENZIE DI STAMPA

Art. 1

Modalità di presentazione delle domande di ammissione al beneficio

- 1. Le imprese editrici di testate periodiche e le agenzie di stampa che intendono usufruire delle agevolazioni tariffarie telefoniche previste dall'art. 28, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni e integrazioni debbono presentare, anche per via telematica, entro il 30 settembre di ogni anno, apposita domanda al Ministero delle Comunicazioni con l'indicazione della denominazione della testata, della sede, dei dati personali e fiscali, del gestore telefonico prescelto, del tipo di utenza e dei numeri corrispondenti. Alla domanda da inviarsi per conoscenza anche al competente gestore del servizio telefonico devono essere allegate specifiche dichiarazioni di certificazione o sostitutive di atto notorio, attestanti:
- a) l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali in favore del personale dipendente per almeno due anni precedenti la domanda;
- b) l'impegno a versare gli stessi contributi anche per l'anno di riferimento delle agevolazioni;
- c) l'impegno ad utilizzare le utenze necessarie esclusivamente per lo svolgimento delle attività ammesse al beneficio, con la specifica indicazione dei servizi per i quali si richiedono le agevolazioni;

- d) le attività concernenti l'edizione delle testate ammesse al beneficio, o la ripartizione del fatturato per il caso di attività plurime desunte dal bilancio dell'anno precedente alla domanda;
- e) l'impegno a pubblicare almeno nove numeri effettivi nel corso di un anno. Per le riviste di carattere scientifico è sufficiente la previsione di almeno tre numeri all'anno;
- f) l'avvenuta iscrizione nel Registro Nazionale della Stampa previsto dall'art. 11, legge n. 416 del 1981 e dalla legge 7 giugno 2000, n. 150. In caso di prima applicazione è sufficiente la dichiarazione di avvenuta presentazione della relativa domanda all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. L'iscrizione o il diniego dovranno quindi essere dichiarati entro trenta giorni da quando interverrà il relativo provvedimento;
- g) il fatturato dell'attività di edizione delle testate ammesse al beneficio, riferito all'ultimo anno disponibile, qualora l'Impresa editoriale svolga anche attività diverse dalla prima. In questo caso l'agevolazione è pari alla quota percentuale del fatturato desunto dal bilancio dell'anno precedente riferibile alle attività agevolate rispetto al fatturato totale dell'Impresa.
- 2. Il Ministero delle Comunicazioni delibera in ordine all'ammissione dell'Impresa al beneficio comunicando entro il 30 novembre di ogni anno il relativo assenso anche al gestore il quale conseguentemente, con effetto dal 1°gennaio successivo, provvede a ridurre del 50% gli importi ammessi a beneficio.

Art. 2

Servizi agevolati

- 1. Le riduzioni previste all'articolo 1 si applicano esclusivamente ai corrispettivi dovuti per il traffico telefonico, ai contributi ed ai canoni, forfetari o pari alle spese vive anche concernenti le apparecchiature terminali, ivi comprese quelle disciplinate con decreto ministeriale ai sensi degli articoli 263 e 272 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, relative a:
 - a) utenze telefoniche di qualsiasi tipo, fisse o mobili, utilizzate per fonia o per trasmissioni di tipo telegrafico;
 - b) utenze telex;
 - c) utenze fototelegrafiche;
 - d) usi di circuiti telefonici punto a punto o multipunto in ambito nazionale per fonia o per trasmissioni di tipo telegrafico;
 - e) uso di circuiti telefonici punto a punto in ambito internazionale per fonia o per trasmissioni di tipo telegrafico, limitatamente alla parte di competenza italiana;

- f) uso di circuiti a larga banda per trasmissioni in fac-simile di pagine di giornali in ambito nazionale;
- g) telegrammi ordinari e di stampa inoltrati all'Amministrazione direttamente dalle testate tramite i posti di utente in uso alle stesse e per i fototelegrammi inoltrati su collegamento diretto ai posti dell'Amministrazione o presentati dalle testate ove le medesime risiedono ai posti pubblici dell'Amministrazione stessa;
- h) servizi telegrafici resi dalla Società concessionaria radiostampa alle predette testate e dalla medesima fatturate.
- 2. Sono esclusi dalle agevolazioni tutti gli altri oneri o contributi, diversi da quelli sopraindicati, comunque denominati.

Art. 3

Comunicazioni

- 1. L'impresa editrice comunica tempestivamente al Ministero delle Comunicazioni e ai gestori interessati qualsiasi variazione comunque incidente sul diritto alle agevolazioni.
- 2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni rende nota al Ministero delle Comunicazioni, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai gestori qualsiasi variazione concernente il Registro nazionale della stampa.

Art. 4

Modalità di presentazione delle richieste di rimborso

- 1. L'impresa, entro il 15 luglio ed il 15 gennaio di ogni anno, trasmette al Ministero delle Comunicazioni e al gestore apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la periodicità effettivamente intervenuta, rispettivamente, nel semestre e nell'anno, nonché la ripartizione del fatturato in caso di attività plurime come attestata dall'ultimo bilancio.
- 2. Il gestore presenta le richieste di rimborso al Ministero per le Comunicazioni con cadenza semestrale, entro il 31 luglio ed il 31 gennaio di ogni anno, allegando apposita dichiarazione, sostitutiva di certificazione, con l'indicazione dei benefici concessi alle imprese interessate e dei relativi importi. Trasmette, anche solo per via telematica, al medesimo Ministero, negli stessi periodi, le fatture corrispondenti.
- 3. Il Ministero, avuto riguardo alle comunicazioni ricevute, alla periodicità dichiarata ed effettiva ed alle relative richieste, sempre che nel frattempo siano stati pubblicati almeno sei numeri della testata, ridotti a due per le riviste a carattere scientifico, dispone in favore del gestore il rimborso

delle agevolazioni intervenute nel 1° semestre, che verrà erogato entro il 30 ottobre nel rispetto della disciplina contabile e di bilancio. Il saldo, e comunque l'intero importo in caso di mancata anticipazione, interverranno con le stesse modalità entro il 30 aprile successivo, sempre che nell'anno di riferimento sia stata effettivamente rispettata l'intera periodicità prevista.

Art. 5

Controlli e sanzioni

- 1. Il Ministero delle Comunicazioni esegue ogni anno, con le modalità indicate con proprio decreto, controlli a campione, previa estrazione a sorte, sulle imprese editoriali ammesse al beneficio, allo scopo di accertare sia la veridicità delle affermazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive, sia la sussistenza dei requisiti richiesti per le agevolazioni. Tale attività di verifica è eseguita su una percentuale compresa tra il 10% ed il 30% delle imprese beneficiarie legittimate ad usufruire delle agevolazioni, fissata nell'anno dal Ministero. E' fatta salva, comunque, la facoltà di eseguire in qualsiasi momento anche altri controlli che le imprese editoriali ed i gestori dei servizi sono tenuti a consentire sotto pena di sospensione dal beneficio.
- 2. Il Ministero, qualora accerti che sono state rese false dichiarazioni o che le agevolazioni non erano dovute ne fa immediata denuncia alla Procura della Repubblica. Inoltre, ingiunge all'impresa e al gestore, a seconda delle rispettive responsabilità, l'immediata restituzione delle somme illecitamente percepite e sospende le agevolazioni fino al momento in cui è effettuata la restituzione richiesta e per un ulteriore periodo compreso tra sei mesi e due anni a seconda della gravità dei comportamenti illeciti. Il Ministero comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i provvedimenti adottati.

Art. 6

Disposizioni transitorie

1. I rimborsi delle agevolazioni riconosciute alle imprese per servizi telefonici pregressi resi fino all'anno di entrata in vigore del presente regolamento, saranno effettuati a saldo, in favore del gestore, entro tre mesi dalla presentazione delle relative domande, che a tal fine dovranno essere riproposte dagli interessati. Alle domande il gestore deve allegare le fatture corrispondenti con la specifica degli importi e delle agevolazioni dovute, nonché apposita dichiarazione sostitutiva di

certificazione attestante il possesso da parte delle imprese di tutti i requisiti richiesti dalla legge al momento dell'erogazione del servizio.

2. Il Ministero delle Comunicazioni è autorizzato ad eseguire ogni controllo occorrente, anche successivamente al pagamento delle somme rimborsate e fino a tre anni dal medesimo, adottando all'occorrenza le misure previste dal comma 2 dell'articolo 5.

Art 7

I rimborsi delle spese postali

- 1. Le riduzioni relative alle tariffe di telecomunicazione e postali di cui al secondo comma dell' articolo 28 della legge 5 agosto 1987, n. 416 si applicano ai periodici appartenenti ai gruppi previsti dall'articolo 71 del regolamento dei servizi postali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, e successive modificazioni e integrazioni.
- 2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo i numeri cumulativi vengono considerati come un numero singolo.

Capo II

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE IN FAVORE DELLE IMPRESE DI RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Art. 8

Modalità di presentazione delle domande e ammissione al beneficio

- 1. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva che intendono usufruire delle agevolazioni tariffarie previste dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, dagli articoli 4, 7, 8, della legge 7 agosto 1990, n. 250, dall'articolo 7 del decreto legge L. 27 agosto 1993, n. 323, convertito con la legge 27 ottobre 1993, n. 422, e successive integrazioni e modificazioni, debbono farne specifica richiesta a mezzo della domanda presentata annualmente, in via generale, nei termini, con le modalità e per il conseguimento di tutti i benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica del 16 settembre 1996, n. 680 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge n. 67 del 1987.
- 2. Le imprese, altresì, debbono allegare alla domanda apposita dichiarazione attestante la volontà di proseguire per l'anno in corso l'attività di emittenza nei termini e modi documentati per l'anno precedente, nonché l'impegno a comunicare tempestivamente al Dipartimento per l'informazione e l'editoria e ai gestori fomitori di elettricità e dei servizi di telecomunicazione, compresi i sistemi via

satellite, qualsiasi modifica delle condizioni e situazioni risultanti dalla domanda presentata per l'anno precedente, e comunque in atto. Analoga dichiarazione viene inviata dalle imprese al Ministero delle Comunicazioni.

- 3. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria delibera entro il 30 settembre in ordine alla prima ammissione delle imprese interessate ai benefici tariffari, che decorreranno dal 1 gennaio successivo. Il relativo provvedimento è comunicato entro il 30 novembre alle imprese ed ai gestori dei servizi
- 4. I gestori presentano al Dipartimento, con cadenza semestrale, entro il 30 luglio ed il 31 gennaio di ogni anno, anche solo per via telematica, le domande di rimborso con le fatture corrispondenti e la specifica degli importi delle agevolazioni dovute, determinate, per le tariffe telefoniche, in applicazione dei criteri fissati al comma 2, dell'articolo 1, di criteri analoghi per quanto riguarda i servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo compresi i sistemi via satellite, e con i criteri fissati dalla legge relativamente ai consumi di energia elettrica.
- 5. Il rimborso è disposto dal Dipartimento in favore dei gestori che forniscono energia elettrica entro i successivi 90 giorni.
- 6. Il rimborso in favore dei gestori che forniscono servizi telefonici e di telecomunicazione anche a mezzo di sistemi via satellite è disposto nei successivi trenta giorni dal Dipartimento, nel rispetto della disciplina contabile e di bilancio.
- 7. I gestori trasferiscono le somme dovute alle imprese entro 30 giorni dalla riscossione dei rimborsi effettuati dal Dipartimento.

Art. 9

Controlli e sanzioni

- 1. Il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria esegue ogni anno, in base a proprie disposizioni emanate con decreto, controlli a campione, previa estrazione a sorte, sulle imprese editoriali ammesse ai benefici in esame allo scopo di accertare sia la veridicità delle affermazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive, sia la sussistenza dei requisiti richiesti per le agevolazioni. Tale attività di verifica è eseguita in una percentuale fissata ogni anno dallo stesso Dipartimento compresa tra il 10% ed il 30% delle imprese che hanno ottenuto le agevolazioni. E' fatta salva, comunque, la facoltà di eseguire in qualsiasi momento anche altri controlli che dovranno essere consentiti dalle imprese editoriali e dai gestori dei servizi, sotto pena di sospensione dal beneficio.
- 2. Il Dipartimento, qualora accerti che sono state rese false dichiarazioni, o che le agevolazioni non erano dovute, ne fa immediata denuncia alla Procura della Repubblica. Inoltre, ingiunge all'impresa e al gestore, a seconda delle rispettive responsabilità, l'immediata restituzione di quanto

illecitamente percepito e sospende le agevolazioni per un ulteriore periodo compreso tra sei mesi e due anni a seconda della gravità dei comportamenti illeciti. A sua volta il Ministero delle Comunicazioni sospende per un uguale periodo di tempo la concessione di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10

Disposizioni transitorie

- 1. I rimborsi delle agevolazioni tariffarie riconosciute per servizi pregressi resi fino all'anno di entrata in vigore del presente regolamento saranno effettuati a saldo, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, in favore dei gestori interessati, entro tre mesi dalla presentazione delle relative domande, che a tal fine dovranno essere riproposte, unitamente alla documentazione di cui al punto 3, dell'articolo 8. I rimborsi in favore dei gestori ed i conseguenti accreditamenti in favore delle Imprese saranno disposti con le modalità indicate nell'articolo 8.
- 2. Il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria è autorizzato ad eseguire nei confronti delle imprese e dei gestori ogni controllo occorrente, successivamente al pagamento delle somme rimborsate e fino a tre anni dal medesimo, adottando all'occorrenza le misure previste dal comma 2, dell' articolo 9.

Art. 11

Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati, in quanto incompatibili: il decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1983, n. 49; l' articolo 2, legge 7 agosto 1990, n. 250.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Schema di regolamento di semplificazione per la concessione e riscossione delle agevolazioni previste dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, in favore delle imprese editrici di giornali e periodici, delle agenzie di stampa e delle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva.

RELAZIONE

La legge 8 marzo 1999, n. 50, all.1, n. 41, prevede la semplificazione del procedimento di concessione e riscossione delle agevolazioni all'editoria in materia di servizi telefonici. A tal fine richiama la legge 5.08.1981, n. 416 che, com'è noto, contiene la disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

L'art. 28 di questa legge ha, tra l'altro, stabilito originariamente che le imprese editrici di giornali e periodici e le agenzie di stampa iscritte nel registro nazionale della stampa possano conseguire agevolazioni per le spese telefoniche mediante riduzione, fino al 50%, delle relative somme riportate in bolletta o diversamente fatturate, esclusi i prelievi fiscali.

In attuazione di tale articolo è intervenuto il DPR 15.02.1983, n. 49, che ha disciplinato le modalità di riconoscimento ed erogazione di tale beneficio.

Successivamente sono anche intervenuti i seguenti provvedimenti normativi interessanti in qualche modo la materia in esame:

- D.P.R. 15.02.1983, n 49: norme di attuazione dell'art. 28 della legge 5.08.1981, n. 416 concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, in materia di tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti;
- D. L. 6.12.1984, n. 807, convertito nella legge 4.02.1985, n. 10: disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive;
- Legge 25.02.1987, n. 67: rinnovo della legge 5.08.1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria. In particolare l'art. 11 di tale provvedimento prevede, in favore delle imprese radiofoniche d'informazione che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali, letterari, per non meno del 25% delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7.00 e le ore 20.00, i seguenti benefici: a) l'estensione delle agevolazioni tariffarie di cui all'art. 28, legge 5.08.81, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite; b) il rimborso dell'80% delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale; c) in favore delle imprese radiofoniche organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento -

- oltre ai benefici di cui alle precedenti lett. a) e b), anche un contributo annuo fisso pari al 70% della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi;
- D.P.C.M. 15.09.1987, n. 410: disciplina dei metodi e delle procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso da parte delle imprese radiofoniche di informazione alle provvidenze di cui all'art. 11 della legge 25.02.1987, n. 67, nonché per la verifica periodica della loro persistenza.
- D.P.C.M. 14.12.1987, n. 557: modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, recante disciplina dei metodi e delle procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso da parte delle imprese radiofoniche di informazione alle provvidenze di cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché per la verifica periodica della loro persistenza;
- Legge 6 agosto 1990, n. 223: disciplina nel sistema radiotelevisivo pubblico e privato;
- Legge 7.08.1990, n. 250: provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25.02.1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della stessa legge;
- Legge 14.08.1991, n. 278: modifiche ed integrazioni alle leggi 25.02.1987, n. 67, e 7.08.1990, n. 250. concernenti provvidenze a favore dell'editoria;
- Legge 25 giugno 1993, n. 206: disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
- D. L. 27.08.1993, n. 323 convertito nella legge 27.10.1993, n. 422: provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva;
- D.P.R. 16.09.1996, n. 680: regolamento recante la disciplina per l'erogazione delle provvidenze alle emittenti televisive locali;
- D.P.R. 03.07.1997, n. 269: regolamento recante modificazioni e integrazioni al DPR 16.09.1996, n. 680, che disciplina l'erogazione delle provvidenze alle emittenti televisive locali;
- Legge 31.07.1997, n. 249: istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisive;
- D.M. 21.09.1999, n. 378: regolamento recante norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della Legge 23.12.1998, n. 448;
- Legge 11.07.1998, n. 224: trasmissioni radiofoniche dei lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria.
- Il beneficio delle agevolazioni tariffarie, previsto originariamente dall'art. 28 della legge 05.08.1981, n. 416 per le sole imprese editoriali, è stato esteso, come si è già accennato, dall'art. 11 della legge 25.02.87, n. 67 alle imprese di radiodiffusione sonora, ivi comprese quelle appartenenti

ai partiti politici rappresentati in almeno uno dei rami del Parlamento. La stessa legge ha introdotto agevolazioni per i consumi di energia elettrica e per i canoni di noleggio e abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi quelli via satellite, nonché il rimborso dell'80% delle spese per l'abbonamento ai servizi tra agenzie di informazione a diffusione nazionale e regionale. Per le imprese radiofoniche appartenenti ai partiti politici è stata prevista, in aggiunta ai benefici suindicati, anche la possibilità di erogazione di un contributo fisso pari al 70% della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi.

Le stesse agevolazioni sono state estese dall'art. 7 del decreto legge 27.08.93, n. 323 convertito nella legge 27. 10. 1993 n. 422, nonche dal D.P.R. 16.09.1996, n. 680 anche alle emittenti televisive locali.

In base alle espressioni letterali contenute nell'allegato 1, n. 41 della citata legge n. 50 del 1999 la semplificazione in esame avrebbe dovuto essere limitata alle sole ipotesi della concessione e riscossione delle agevolazioni all'editoria in materia di servizi telefonici.

Peraltro, si è ritenuto in questa sede di semplificazione di prevedere che un unico regolamento debba contemplare non solo le agevolazioni tariffarie in materia telefonica stabilite per le riprese editoriali, ma anche tutte le altre contemplate dalle leggi suindicate, relative ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e abbonamento, ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo - ivi compresi i sistemi via satellite - al rimborso delle spese per l'abbonamento ai servizi di agenzia di informazione e diffusione nazionale e regionale, ai contributi fissi sui costi risultanti dagli ultimi bilanci delle imprese radiofoniche - organi di partiti politici - di cui possono usufruire le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva. Ciò perché l'art. 20, comma 5, lett. a) della legge n. 59 del 1997 consente di semplificare non solo i procedimenti specificamente indicati (in questo caso quello regolato dal numero 41, dell'allegato 1, citato), ma anche quelli connessi e strumentali. E non c'è dubbio che un rapporto di connessione sussista fra le agevolazioni tariffarie in materia telefonica previste in favore delle stesse imprese editrici di giornali e periodici e quelle di analoga natura stabilite per le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva.

Il regolamento è articolato in due capi. Il primo disciplina le agevolazioni tariffarie telefoniche in favore delle imprese editrici di giornali e periodici, e delle agenzie di stampa; il secondo le agevolazioni previste in favore delle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva sia in materia di tariffe telefoniche, elettriche, canoni di noleggio e abbonamento ai servizi di telecomunicazioni di qualsiasi tipo - ivi compresi i sistemi via satellite - che per le spese di abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale regionale ed i contributi fissi pari al 70% della media dei costi risultanti dai bilanci dei partiti - proprietari di emittenti radiofoniche - per gli ultimi due esercizi.

ANALISI DEI SINGOLI ARTICOLI

Art. 1

Prevede che la domanda di ammissione al beneficio in esame debba essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno al Ministero delle Comunicazioni, corredata da una serie di attestazioni sostitutive di tutta la documentazione che era in precedenza prevista. Sulla base di tali dichiarazioni il Ministero decide l'ammissione o meno al beneficio, dandone notizia al gestore che effettuerà la concessa riduzione del 50% direttamente sulle bollette telefoniche con effetto dal 1° gennaio successivo. Rispetto al precedente regime la novità più rilevante è costituita dall'attribuzione espressa al Ministero delle Comunicazioni del potere di decidere in ordine alla concessione del beneficio. La seconda rilevante novità, solo in parte già anticipata da una preesistente disciplina, è relativa alla facoltà dei soggetti interessati di allegare alla domanda non più i documenti e le certificazioni precedentemente richiesti, ma soltanto attestazioni di atto notorio o sostitutive di attività certificative. Le riduzioni previste saranno operate dai gestori direttamente sulle bollette.

Art. 2

Descrive i servizi a fronte dei quali sono ammesse le agevolazioni in esame con la precisazione che tutti gli oneri relativi a servizi diversi a quelli specificamente enumerati, non sono ammessi a riduzione. In pratica le agevolazioni riguardano i servizi espressamente indicati, mentre, per i restanti, richiamati solo in via residuale e negativa, e non espressamente, come invece accadeva in passato, non è possibile alcuna agevolazione. Viene quindi eliminato ogni dubbio relativo al rimborso per servizi non espressamente indicati come ammessi o esclusi dal beneficio.

Art. 3

Prevede che le imprese comunichino al Ministero delle Comunicazioni e ai gestori qualsiasi variazione comunque incidente sul diritto alle agevolazioni. A sua volta, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dovrà segnalare al Ministero e al Dipartimento per l'informazione e l'editoria suindicati ogni variazione che interverrà nel Registro nazionale della stampa. Trattasi di previsioni correlate sia all'esigenza di sostituire le certificazioni con le autodichiarazioni, sia all'attività di controllo sulla veridicità delle medesime.

Art. 4

Stabilisce che le imprese interessate attestino entro il 15 luglio ed entro il 15 gennaio di ciascun anno quanti numeri delle testate siano stati effettivamente pubblicati, rispettivamente, nel

semestre e nell'anno. Prevede inoltre che il gestore presenti le richieste di rimborso con cadenza semestrale, entro il 31 luglio ed il 31 gennaio, accompagnando tale richiesta con l'attestazione dei benefici concessi e dei relativi importi e con la trasmissione delle corrispondenti fatture.

Il Ministero delle Comunicazioni, sulla base delle dichiarazioni rese dall'impresa e dal gestore, dispone il rimborso delle agevolazioni intervenute nel primo semestre entro il 30 ottobre dell'anno di riferimento, sempre che, nel frattempo, siano stati pubblicati almeno 6 numeri della testata, ridotti a 2 per i periodici a carattere scientifico. Il saldo, e comunque l'intero importo in caso di mancata anticipazione, dovranno essere erogati, con le stesse modalità, entro il mese di aprile dell'anno successivo. Rispetto alla precedente disciplina è previsto anzitutto che il rimborso avvenga in tempi sensibilmente inferiori: un primo acconto quasi subito - dopo la richiesta relativa ai primi 6 mesi del servizio reso - il saldo entro 4 mesi dalla conclusione dell'anno di riferimento. Inoltre, lo stesso rimborso viene erogato sulla base di attestazioni sostitutive ed autocertificative, fatti salvi i controlli successivi e le possibili sanzioni in caso di illecito. Anche questo aspetto è profondamente innovativo e semplificativo in quanto elimina l'obbligo di accompagnare le domande con numerosi e complessi documenti, che infatti vengono sostituiti da apposite dichiarazioni e da autocertificazioni. Il pagamento verrà eseguito, nel rispetto della disciplina contabile e di bilancio, dal Ministero delle Comunicazioni qualora le somme tuttora iscritte in apposito capitolo del Ministero del Tesoro vengano trasferite, con specifico decreto - come sarebbe auspicabile - al Ministero delle Comunicazioni. Diversamente la sola materiale erogazione, a prescindere, cioè, dallo svolgimento di ulteriori attività amministrative, verrà effettuata dal Ministero del Tesoro sulla base di apposita determinazione di pagamento del Ministero delle Comunicazioni e quindi, anche in questo caso, in conformità alla disciplina contabile e di bilancio.

Art. 5

L'articolo cinque prevede che il Ministero delle Comunicazioni possa eseguire, secondo modalità stabilite con decreto ministeriale, controlli a campione su un certo numero di imprese, allo scopo di verificare la veridicità delle affermazioni rese dalle ditte interessate è dai gestori, nonché la sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio, adottando, in caso negativo, misure sanzionatorie per il recupero delle somme erogate e per la sospensione dal beneficio per un determinato periodo di tempo. E anche previsto il dovere di segnalare i comportamenti illeciti alla competente Procura della Repubblica.

Art. 6

Regola le modalità di erogazione dei rimborsi in favore del gestore per le situazioni pregresse, prevedendo un procedimento particolarmente semplificato, peraltro a fronte di possibili controlli successivi che, in caso di accertata falsità delle dichiarazioni ed insussistenza dei presupposti, comporteranno la segnalazione delle ipotesi di reato alla competente Procura della Repubblica e la sospensione dal beneficio per un determinato periodo di tempo.

Art. 7

Disciplina i rimborsi delle spese postali in conformità alle previsioni contenute nel regolamento della competente Amministrazione.

Art. 8

Regola le modalità di presentazione della richiesta - da formularsi al Dipartimento per l'informazione e l'editoria - per il conseguimento da parte delle imprese radiofoniche e televisive dei benefici previsti dall'art. 11 della legge n. 67 del 1987 (tariffe telefoniche, elettriche ecc.). Tale richiesta deve essere ricompresa nella domanda che le imprese in esame presentano annualmente - con le modalità previste dal DPCM 15.09.1987, n. 410 e dal DPR 16.09.1996, n. 680 - per il conseguimento di tutti i benefici previsti dalle leggi nn. 67 del 1987, 223del 1990, 250 del 1990, 323 del 1993, 422 del 1993. Sulla base della stessa domanda il Dipartimento decide in ordine all'ammissione delle imprese che ne hanno titolo ai benefici in questione. Il rimborso avviene, invece, con cadenza semestrale in favore dei gestori, i quali, a tal fine, debbono presentare domanda al Dipartimento entro il 31 luglio ed il 31gennaio di ogni anno, insieme alla specifica degli importi relativi. Il rimborso è quindi effettuato dal Dipartimento, nel rispetto della disciplina contabile e di bilancio, entro i successivi 90 giorni. Anche in questo caso il riconoscimento e l'effettiva erogazione del beneficio avviene sulla base di semplici domande e autocertificazioni, salvi i possibili controlli successivi e le sanzioni che potranno comportare anche la sospensione, della concessione di esercizio del servizio radiofonico e televisivo.

Art. 9


Regola il regime dei controlli e delle sanzioni che saranno adottati in caso di dichiarazioni false o di insussistenza dei requisiti.

Art. 10

Regola le modalità di erogazione dei rimborsi in favore del gestore per le situazioni pregresse, prevedendo un procedimento particolarmente semplificato, peraltro a fronte di possibili controlli successivi che, in caso di accertata falsità delle dichiarazioni ed insussistenza dei presupposti, comporteranno la segnalazione delle ipotesi di reato alla competente Procura della Repubblica e la sospensione dal beneficio per un determinato periodo di tempo.

Art. 11

Contiene le abrogazioni delle disposizioni divenute superflue o incompatibili.



Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 15601	Roma, addl
Risposta a nota del	
N. Div	D'ordine del Presidente,
	mi pregio di trasmettere
	copia del parere numero
	45/2001 emesso dalla
OGGETTO	Sezione Consultiva per gli
Schema di regolamento governativo di semplificazione per la connessione e riscossione delle agevolazioni previste in favore delle imprese editrici di giornali e periodici, delle agenzie	Atti Normativi di questo
	Consiglio sull'affare a
	fianco indicato, in
	conformità a quanto
	disposto dall'art. 15 della
di stampa e delle imprese di radiodiffusione sonora e	Legge 21 luglio 2000, n.
televisiva	205.
Allegati N.	
	de segretario generales de la
	Jinnelle Ballba Jaco
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	$\mathcal{O}_{\mathcal{A}}$
- Nucleo -	V
	V
ROMA	ness of the second seco
ROMA Nucleo 7	20 00/10 1-1-1-10
	638 753



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 21 maggio 2001

N. della Sezione: 45/2001

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Schema di regolamento governativo di semplificazione per la connessione e riscossione delle agevolazioni previste in favore delle imprese editrici di giornali e periodici, delle agenzie di stampa e delle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva.

La Sezione

Vista la relazione n. 307/NSNP del 9 febbraio 2001, pervenuta il successivo 20 febbraio, con la quale

la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure) ha chiesto il parere in merito allo schema di regolamento indicato in oggetto;

Vista la relazione integrativa n. 822/2001/NSNP del 24 aprile 2001, pervenuta il successivo 9 maggio, inviata a seguito del parere interlocutorio espresso da questa Sezione nell'adunanza del 26 febbraio 2001;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Donato Marra;

PREMESSO e CONSIDERATO:

Secondo quanto riferisce l'amministrazione lo schema di regolamento in esame è stato predisposto ai sensi della legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1 n. 41 che prevede la semplificazione del procedimento di concessione e riscossione delle agevolazioni all'editoria in materia di servizi telefonici, richiamando a tal fine la legge 5 agosto 1981, n. 416 recante la disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria. La stessa amministrazione rileva che in base alle espressioni letterali contenute nell'allegato 1, n. 41, della citata legge n. 50/99 la semplificazione contenuta nel regolamento in esame avrebbe dovuto essere limitata alle sole ipotesi dei procedimenti relativi alle agevolazioni all'editoria in materia di servizi telefonici. E' però prevalso il convincimento che l'articolo 20, comma 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel definire i criteri e i principi direttivi cui devono conformarsi i regolamenti di delegificazione previsti dall'annuale legge di semplificazione amministrativa, consente alla lettera a), esplicitamente richiamata del comma 1 dello stesso articolo, di semplificare non solo i procedimenti specificamente indicati, ma anche quelli connessi e strumentali e che, nel caso specifico, potesse e dovesse ravvisarsi un rapporto di connessione fra le agevolazioni tariffarie in materia telefonica previste in favore delle imprese editrici di giornali e periodici e quelle analoghe, ancorché non identiche, stabilite per le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva.

Conseguentemente lo schema di regolamento è articolato in due Capi. Il primo disciplina le agevolazioni tariffarie telefoniche in favore delle imprese editrici di giornali e periodici e delle agenzie di stampa; il secondo le agevolazioni previste in favore delle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva sia in materia di tariffe telefoniche, elettriche, onorari di noleggio e abbonamento ai servizi di telecomunicazioni di qualsiasi tipo (ivi compresi i sistemi via satellite) che per le spese di abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione, nonché i contributi fissi ai partiti proprietari di emittenti radiofoniche.

I principali citeri di semplificazione, comuni alle due ipotesi, consistono nel rendere possibili le erogazioni delle agevolazioni sulla base di dichiarazioni sostitutive delle complesse certificazioni prima richieste, prevedendo incisivi meccanismi di controllo e sanzionatori: si avegola in tal modo la presentazione delle domande e si rende più sollecita la conclusione dei relativi procedimenti, con particolare riguardo alla erogazione dei rimborsi, per i quali si prevedono termini abbreviati e cadenze semestrali, eliminando altresì, con apposite disposizioni chiarificatrici, incertezze interpretative manifestatesi nella prassi in ordine ad alcune tipologie di servizi, con il connesso conseguente contenzioso.

La Sezione, nell'adunanza del 26 febbraio 2001 aveva ritenuto necessario acquisire le valutazioni dei Ministri del tesoro e delle comunicazioni, di cui del resto il preambolo dello schema di regolamento prevede il concerto ai fini della formulazione della proposta al Presidente del Consiglio dei Ministri, sia sull'applicabilità al caso specifico dell'interpretazione estensiva dell'articolo 20, comma 5, lettera a) della legge n. 59/97 sostenuta dal Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure del Dipartimento per la funzione pubblica sia sul merito delle disposizioni, con particolare riguardo alla circostanza che le competenze in materia sono diversificate, essendo state attribuite al Ministero delle comunicazioni solo quelle attinenti alle imprese editrici di giornali e periodici, sospendendo nel frattempo l'espressione del parere.

Con la relazione integrativa richiamata in epigrafe sono stati trasmessi i pareri degli Uffici legislativi dei due Ministeri suindicati che convengono sulla configurabilità di un rapporto di connessione tra i diversi procedimenti presi in considerazione del regolamento in esame e quindi sull'applicabilità nel caso specifico dell'articolo 20, comma 5, lettera a) della legge 59 del 1997, sia pure con motivazioni non identiche: il Ministero delle comunicazioni basa il proprio avviso essenzialmente sull'analoga natura delle agevolazioni, mentre il Ministero del bilancio ritiene la tesi suffragata oltre che dai numerosi provvedimenti internvenuti nel tempo in materia di agevolazioni tariffarie alle

imprese dei settori in parola, dal fatto che le agevolazioni di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante la disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, ed espressamente richiamata dall'allegato 1, n. 41, della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono state estese dall'art. 11 della legge 25 febbraio 1987 n. 67 alle imprese di radiodiffusione sonora, così come le stesse agevolazioni sono state estese dall'art. 7 del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito nella legge 27 ottobre 1993, n. 422, nonché dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 680 anche alle emittenti televisive locali.

Sul punto specifico della diversificazione delle competenze in ordine alla concessione ed erogazione dei benefici (Ministero delle comunicazioni per le agevolazioni alle imprese editrici di giornali e periodici e Presidenza del Consiglio dei Ministri per le agevolazioni in favore delle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva) il Ministero delle comunicazioni fa presente che il provvedimento in esame nulla innova rispetto alla attuale situazione, che scaturisce dalle norme nel tempo emanate in relazione ai due settori editoriali, mentre il Ministero del bilancio si limita ad osservare che la ripartizione della materia de qua tra diverse competenze non appare ostativa all'emanazione di un unico regolamento di semplificazione.

La Sezione, per quanto concerne il profilo dell'amministrazione competente alla concessione ed erogazione dei benefici in questione, osserva che la precisazione del Ministero delle comunicazioni contrasta con quanto segnalato invece dal Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure – secondo cui la novità più rilevante dell'articolo 1 dello schema di regolamento in esame rispetto al regime previgente consiste proprio nell'attribuzione espressa al Ministero delle comunicazioni del potere di decidere in ordine alla concessione del beneficio alle imprese editrici di testate periodiche e delle agenzie di stampa – nonché con quanto è dato desumere in ordine alle competenze del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'articolo 19 del D.P.C.M. 10 marzo 1994. Comunque, poiché il più volte richiamato articolo 20, comma 5, lettera a) della

legge 15 marzo 1997, n. 59 consente anche il riordinamento delle competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, la Sezione esprime parere contrario all'ipotesi di una diversificazione di competenze in una materia che è certamente omogenea e che, anche alla luce delle modificazioni introdotte a livello di organizzazione del Governo dai decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni (decreti legislativi 30 luglio 1999 n. 300 e n. 303) possono essere opportunamente accorpate o presso il Ministero delle attività produttive, al quale l'articolo 27 del decreto legislativo n. 300 del 1999 trasferisce le funzioni del Ministero delle comunicazioni e attribuisce più in generale le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di editoria e di radiodiffusione sonora e televisiva o presso un'apposita articolazione del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri individuata ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 303 del 1999.

Per quanto attiene invece alla possibilità che la semplificazione, letteralmente prevista dall'allegato I, n. 41 alla legge 8 marzo 1999, n. 50 per il procedimento di concessione e riscossione delle agevolazioni all'editoria in materia di servizi telefonici di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, si estenda nel caso specifico anche a quelli per la concessione e riscossione delle agevolazioni previste per le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva sul presupposto di cui all'articolo 20, comma 5, lettera a) della legge n. 59 del 1997 della configurabilità di un rapporto di stretta connessione o strumentalità tra questi ultimi procedimenti e quello testualmente preso in considerazione dalla legge di semplificazione n. 50 del 1999, la Sezione osserva quanto segue. In linea di principio la tesi che il rapporto di connessione o strumentalità possa configurarsi in ragione dell'analogia dei fini perseguiti e dei soggetti destinatari dei provvedimenti anche allorché tra i procedimenti ordinati alla emanazione di quei provvedimenti, tra loro autonomi, non sia ravvisabile alcun rapporto di connessione o strumentalità procedimentale non è condivisibile. Nel caso specifico può per altro ritenersi praticabile una interpretazione estensiva della

previsione normativa contenuta nell'allegato 1, n. 41, alla legge 8 marzo 1999, n. 50 tale da ricomprendere anche gli ulteriori procedimenti cui si riferisce lo schema di regolamento in esame in considerazione della complessa evoluzione normativa che ha portato ad estendere, e sia pure ampliandole, alle imprese radiofoniche sonore e televisive agevolazioni originariamente previste per le sole imprese editoriali dall'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, disposizione richiamata dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 che quella legge ha inteso rinnovare, come espressamente dichiarato nel titolo. Può anche aggiungersì che, salvo il punto relativo alla identificazione dell'amministrazione competente, lo schema di regolamento in esame non modifica norme di rango legislativo e può quindi ricondursi alla più ampia potestà regolamentare conferita dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

La Sezione non ha altre osservazioni da formulare sul testo trasmesso.

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere

Per estratto dal verbale Il Segretario della Sezione

Maria Harbagallo)